

sono subire gli stabili per la influenza esercitata su prezzi di mercato dalla esistenza del detto regime. Una valutazione esatta di questa diminuzione sarebbe riuscita in pratica oltremodo difficile e pertanto è stato stabilito che debba calcolarsi in ragione del 20 % sul valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito netto normale dello stabile o della parte di stabile cui si riferisce il fitto vincolato. L'uniformità percentuale di questa detrazione può tuttavia creare disparità di trattamento fra case di lusso e popolari per le diverse percentuali di aumento consentite sugli affitti. In considerazione della difficoltà di accertare il reddito netto, il decreto stabilisce che possano tenersi presenti i valori venali degli stabili, adottando tabelle di valori medi per ciascun comune distintamente per tipi di case e qualità di terreni.

Quanto ai titoli, il primo decreto statuiva doversi basare la valutazione per quelli di Stato sulle quotazioni del 1° semestre 1919 e per le azioni ed obbligazioni sulla media dei prezzi di compenso del semestre aprile-settembre 1919. In considerazione dei sensibili ribassi di quotazione che si erano frattanto verificati per molti titoli, fu stabilito che la valutazione potesse invece farsi sulla media dei prezzi per il periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920. In fatto però ne sono derivate in genere differenze assai lievi, perchè il movimento di ribasso dei titoli si era iniziato nel giugno 1920, onde i dati di quel solo mese sono venuti ad avere scarsa influenza nella media. Pertanto sono persistite vivissime le lagnanze dei possessori di talune categorie di titoli che per cause specifiche o generali avevano tracollato di valore. L'obbiezione che il tener conto di tale circostanza avrebbe vulnerato il principio posto a base dell'imposta, di colpire cioè il patrimonio quale era al 1° gennaio 1920, ha un valore troppo strettamente giuridico di fronte alla realtà delle cose; ed in fatto l'imposta viene in molti casi a prelevare una quota elevatissima del valore attuale di taluni titoli, quando pure non deve continuarsi il pagamento per titoli ormai di valore nullo.

Importanti sono le innovazioni introdotte per il riscatto dell'imposta. Alla norma inserita nel precedente decreto, dello sconto del 6 % sulle rate anticipate, sono state aggiunte: la concessione di versare il prezzo di riscatto in 12 rate bimestrali senza aggiunta di interessi; la facoltà di effettuare il versamento diretto in tesoreria con esonero dall'aggio di riscossione, la deduzione dell'annualità riscattata dal reddito soggetto all'imposta complementare progressiva, ed infine un abbuono del 4 % sull'ammontare complessivo delle prime tre annualità scadute e per l'importo pagato entro il 30 giugno 1922. Questo complesso di concessioni, di cui l'ultima è consentita solo per i riscatti effettuati entro il 31 dicembre 1923 è stato bene congegnato in guisa da indurre i contribuenti a liberarsi del lungo aggravio. È